



**Dipartimento Lavori Pubblici , Verde e Mobilità
Direzione di Settore**

PG. N. : 618479/2023

IL DIRETTORE

Visto- che il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi.

Preso atto

- della Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 "Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020).

Tenuto conto

- dell'adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" attraverso l'istituzione dell'Ordinanza P.G. n. 844593/2022.

Considerato

- necessario adottare un provvedimento che revochi le limitazioni previste dalle precedenti ordinanze P. G. n. 600892/22 e 843827/22, e nel contempo regolamenti le nuove nuove misure straordinarie previste nel periodo dal 01 Ottobre 2023 al 30 Aprile 2024.

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

A) Su tutta l'area del centro abitato di "Bologna" dal 01 Ottobre 2023 fino al 30 Aprile 2024, compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30.

Nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore seguenti:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di

- mercoledì 4 Ottobre, - mercoledì 1 Novembre, venerdì 8 Dicembre, lunedì 25 Dicembre, martedì 26 Dicembre 2023;
- lunedì 1 Gennaio , lunedì 1 Aprile e giovedì 25 Aprile 2024.

B) Nelle giornate di domenica

-8-15-22-29 Ottobre, 5-12-19-26-Novembre, 3-10-17-Dicembre 2023;

- 7-14-21-28 Gennaio 4-11-18-25 Febbraio 3-10-17-24 Marzo 7-14-21-28 Aprile 2024:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;

- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

*Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nella giornata del:
1 Ottobre- 24 - 31 Dicembre- 2023 e 31 Marzo 2024*

C) dal 01 Ottobre 2023 al 30 Aprile 2024 l'adozione delle seguenti misure emergenziali nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo, individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso.

Divieto di circolazione nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 per tutti i veicoli a motore seguenti:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
- veicoli diesel EURO 5 non conformi alla direttiva 715/2007*692/2008 (Euro 6A) e 715/2007*692/2008 (Euro 6B);

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa PAIR 2020.

ORDINA INOLTRE

L'esclusione dal divieto di circolazione per i seguenti veicoli:

- autoveicoli dotati di sistema move-in (dal lunedì al venerdì) secondo le disposizioni di cui alla specifica ordinanza sindacale per l'attuazione del sistema MOVE-IN sul territorio comunale nel rispetto della soglia chilometrica annuale
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):

- tangenziale e raccordo tangenziale/Borgo Panigale (ramo verde);
- dagli svincoli 8 e 8 bis della tangenziale e dal casello "Fiera" dell'autostrada ai parcheggi di Via Michelino e Piazza Costituzione lungo il percorso via Michelino, viale Europa, viale della Fiera, viale A. Moro, via Stalingrado e P.zza Costituzione ;
- statale n. 64 (Ferrarese) dal confine del territorio comunale (Comune di Granarolo dell'Emilia) ai parcheggi di via Ferrarese attraverso Via Ferrarese (ritorno per via Stalingrado);
- dall'uscita 7 della tangenziale ai parcheggi di Parco Nord e via Ferrarese;
- dallo svincolo autostradale di Bologna - Casalecchio e dalla Nuova Bazzanese S.P. n° 569 percorrendo l'Asse Sud Ovest e via Prati di Caprara fino al parcheggio "Prati di Caprara" e proseguendo per via dell'Ospedale fino a Largo Nigrisoli (ritorno tratto di Emilia Ponente fino ad Asse Sud-Ovest) ed inoltre ai parcheggi di seguito indicati: lungo il percorso Asse Sud-Ovest, Viale Gandhi per il parcheggio Certosa Nord, e lungo il percorso Asse Sud-Ovest via della Barca, via A. Costa per i parcheggi Ghisello, Antistadio e Pace;
- dall'Asse Sud Ovest percorrendo la rotonda Onorato Malaguti e via Simone dei Crocifissi fino a confine comunale (Comune Casalecchio di Reno);
- dallo svincolo autostradale di Bologna Borgo Panigale, dalla S.S. 9 Emilia Ovest, dalla S.P. 568 Persicetana (rotonda Roncarati) fino al parcheggio sito tra viale De Gasperi e Marco Emilio Lepido, ed in prosecuzione lungo viale de Gasperi, viale Togliatti, viale Gandhi fino al parcheggio Certosa Nord;
- dalla svincolo 11 bis della tangenziale, percorrendo via Lenin, e dalla svincolo 11, fino ai parcheggi

posti in via Larga siti tra via Larga e via Scandellara (Centro Commerciale) e tra via Larga e via dell'Industria;

- dallo svincolo 5 della tangenziale fino a parcheggio Tanari lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Zanardi, Tanari,

- dallo svincolo 5 fino al parcheggio "Nuovo Parcheggio Stazione" (ex Carracci) lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Gagarin, Gobetti, Insolera, Tiarini, Svampa e ritorno da via Svampa, Tiarini, Gobetti, Gagarin, Marco Polo, Cristoforo Colombo ;

- dallo svincolo 5 fino al parcheggio "Bologna Centrale" (ex Salesiani) lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Gagarin, Gobetti, Fioravanti, De' Carracci, Matteotti e ritorno via Matteotti, Tiarini, Fioravanti, De' Carracci, Zanardi, Marco Polo e Cristoforo Colombo;

- dallo svincolo 5 fino ad ingresso "Kiss and Ride Stazione AV" lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Gagarin, Gobetti, Fioravanti, Tiarini, Svampa, sottopasso AV, via Serlio, via Stalingrado fino a svincolo 7 e lungo la Ferrarese fino a confine comunale;

- dagli svincoli 4 e 4 bis della tangenziale lungo la via Triumvirato con accesso all' Aeroporto Marconi e fino al confine del territorio comunale (Calderara di Reno);

- dallo svincolo 12 della tangenziale fino all' Ospedale Policlinico Bellaria percorrendo la rotonda Italia, viale Vighi, rotonda Decorati Valor Militare, viale Cavina, rotonda Verenin e via Altura e sempre dallo svincolo 12 della tangenziale fino al parcheggio del centro sportivo "Gianni Falchi" percorrendo rotonda Italia, viale Vighi, rotonda Decorati Valor Militare, viale Cavina, Rotonda Verenin, viale Lungosavena, via Alberto Mario fino a p.le Atleti Azzurri d'Italia e fino alla "Ponticella" (San Lazzaro di Savena);

- S.P. 65 (della Futa) da confine comunale (Comune di Pianoro) fino a parcheggio di via Ponchielli/Corelli percorrendo via Toscana, nuova tronco Lungosavena (variante Dazio), rotonda Mafalda di Savoia, via Corelli e via Ponchielli con possibilità di raggiungere il parcheggio "Gianni Falchi" con percorso rotonda Mafalda di Savoia, viale Escrivà, rotonda Mezzini, fino a p.le Atleti Azzurri d'Italia e possibilità di arrivare allo svincolo 12 della tangenziale proseguendo da rotonda Mazzini, viale Lungosavena, rotonda Verenin, viale Cavina, rotonda Decorati Valor Militare, viale Vighi e rotonda Italia.

- via San Mamolo, piazza di Porta San Mamolo, Viale Panzacchi, piazza di porta Castiglione, via Castiglione, via Putti, piazzale Bacchelli, via Codivilla, via San Mamolo.

Sono inoltre esclusi dai provvedimenti le seguenti aree, che pur interne al centro abitato, non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:

- zona di via Cristoforo Colombo lungo la via Cristoforo Colombo da confine territorio comunale a svincolo tangenziale n. 5 (Lame);

- zona di via di Roveretolo e Benazza.

I divieti alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

1) veicoli di emergenza e di soccorso;

2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);

2) a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;

3) veicoli di sicurezza pubblica;

4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;

4) a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;

5) carri funebri e veicoli al seguito;

6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;

6 a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;

7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);

9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;

9 a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;

9 b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 euro (DGR 189/21), non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

CONFERMA LA VALIDITA'

Dei provvedimenti di circolazione nella Zona Traffico Limitato così come disposto da Delibera di Giunta P.G. n. 169974/04, e successive modificazioni, e da Ordinanza P.G. n. 372126/2017, e successive modificazioni, e del provvedimento relativo alla circolazione nelle giornate di sabato e domenica.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

DISPONE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

Si dispone inoltre che nei periodi di validità delle Misure Emergenziali Allerta Smog tutti i veicoli in sosta dovranno provvedere allo spegnimento del motore.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1989 e dal Codice della Strada.

SOSPENDE

Nel periodo di validità della presente ordinanza, ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantire la tempestiva divulgazione.

Ing. Cleto Carlini
(Documento firmato digitalmente)



20230920 Tabella qualità dell'aria 2023-2024.pdf